



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 1142 del 12 dicembre 2018

Fascicolo 4340/2018

Oggetto: Ater di Vicenza – Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di nuova costruzione di n. 2 edifici per complessivi n. 18 alloggi in Comune di Schio, Via Tuzzi – Località Magrè; CIG 7628042B62. Importo totale a base d'asta: € 2.510.621,08.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Nell'adunanza del 12 dicembre 2018;

Visti il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori.

Considerato in fatto

L'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio sulla base dell'esposto acquisito al protocollo al n. 82824, dell'8 ottobre 2018, volto ad evidenziare presunte irregolarità relative alla procedura, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza ed afferente ai lavori di nuova costruzione di n. 2 edifici, per complessivi n. 18 alloggi, in Comune di Schio, Via Tuzzi – Località Magrè - CIG 7628042B62, il cui Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 113, del 28.09.2018, e l'importo totale a base d'asta è pari a € 2.510.621,08.

Nel cennato esposto si segnalavano, tra i criteri a mezzo dei quali è operata la valutazione dell'offerta tecnica, le previsioni di cui al punto 2 del Bando di gara relativo alla procedura, e precisamente alle sezioni 5 - "Risorse Umane" e 6 - "Organizzazione ed operatività" che consentono, rispettivamente, l'attribuzione di 12 e 10 punti, nell'ipotesi di ricorrenza degli elementi ivi indicati, ravvisando in esse una possibile violazione dell'art. 95, comma 6, del d.lgs. 50/2016, in quanto i citati elementi si configurerebbero quali requisiti soggettivi di partecipazione degli offerenti e verrebbe



Autorità Nazionale Anticorruzione

dunque operata un'illegittima commistione tra requisiti di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale e criteri di valutazione dell'offerta.

Le cennate previsioni risultano dettagliate in maniera più analitica nelle lettere f) e g) del paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara, intitolato "B Offerta tecnica", ove sono descritti i sub-criteri, come di seguito specificato.

- «f) Per il criterio 5 "Risorse Umane"»:

5a) Indicatore del numero dei dipendenti (maestranze) con anzianità professionale significativa; 5b) Indicatore del numero di dipendenti in possesso di diploma/laurea; 5c) Indicatore della vicinanza della manodopera; 5d) Professionalità del referente tecnico del concorrente.

- «g) Per il criterio 6 "Organizzazione ed operatività"»:

6a) Percentuale inferiore di lavorazioni affidate in subappalto rispetto alla quota massima subappaltabile e percentuale di lavorazioni affidate in subappalto ad operatori economici con sede operativa entro 50 km dalla sede del cantiere; 6b) Percentuale di prestazioni "non costituenti subappalto" affidate ad operatori economici con sede operativa entro 50 km dalla sede del cantiere, calcolata in termini economici sul totale dei subcontratti che verranno affidati.

Al fine di confutare i rilievi avanzati dall'esponente, la cennata ATER di Vicenza - risultando anch'essa tra i destinatari dell'esposto in questione - ha trasmesso, in data 12 ottobre 2018, a questa Autorità, la nota, acquisita con n. 84339 di protocollo, nella quale, evidenzia: «Diversamente [dall'assunto dell'esponente] la Linea Guida in parola consente invero la valutazione di profili di carattere soggettivo "qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta e di valorizzare caratteristiche ritenute particolarmente meritevoli", richiamando all'uopo le disposizioni di cui all'art. 95, c. 6, lett. e) e g) del D.Lgs. 50/2016 ed indicando altresì che "il peso deve essere limitato, ad esempio a non più di 10 punti sul totale ma è possibile attribuire un punteggio maggiore in ragione della specificità. Sul punto è giusto il caso di segnalare che, come dal calcolo che si dimette con la presente, la territorialità pesa al massimo 5,6/100 e, conseguentemente (ribadito che i 10 punti risultano solamente una soglia esemplificativa) il criterio è largamente inferiore a quanto indicato in detta Linea Guida. È viepiù di tutta evidenza che l'esperienza del personale impiegato in uno con la territorialità dei dipendenti (non certo dell'impresa), costituiscano un elemento di valutazione non soggettivo dell'Impresa ed al contempo un parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279, Delibera n. 472 del 23/05/2018 A.N.A.C)».

Con riguardo alla clausola della legge di gara che assicura punteggio aggiuntivo all'offerta dell'operatore che subappalti la minor quota d'appalto, la medesima Stazione Appaltante precisa,



Autorità Nazionale Anticorruzione

inoltre, che: «la censura è infondata e non pare curarsi che, come predica un recente arresto giurisprudenziale, una tale clausola “non può ritenersi discriminatoria né ingiustificatamente limitativa della libertà di stabilimento e della libera concorrenza” (T.A.R. Piemonte, n. 578 del 11/05/2015)».

Con nota prot. n. 86348 del 19 ottobre 2018 questa Autorità, nel comunicare alla Stazione Appaltante l'avvio dell'istruttoria finalizzata ad approfondire le criticità venute in rilievo, aventi, in particolare, riguardo all'inserimento, tra i criteri di valutazione dell'offerta, di specifici elementi valutativi relativi a criteri soggettivi di qualificazione, ha invitato la Stazione Appaltante a presentare le proprie controdeduzioni sulle censure formulate, allegando idonea documentazione di supporto, e ad informare circa eventuali iniziative già intraprese o da intraprendere, in via di autotutela, alla luce dei contenuti della richiamata nota.

Con riferimento alle specifiche contestazioni avanzate, l'ATER di Vicenza ha dapprima fatto pervenire, in data 22 ottobre 2018, all'Autorità la nota acquisita al protocollo n. 86843, rappresentando di aver «già assolto all'invio di quanto richiesto» con la nota del 12 ottobre 2018. Successivamente, in data 5 dicembre 2018, ha trasmesso la nota acquisita al protocollo n. 100464 di questa Autorità, nella quale dopo aver informato di aver proceduto a sospendere la gara, ha ribadito che non costituiscono elementi di valutazione soggettivi «i criteri del disciplinare di gara collegati alla territorialità ed all'esperienza del personale dipendente che il concorrente dichiara di impiegare per l'esecuzione della commessa in oggetto; difatti non essendovi “identità territoriale” tra i requisiti dei dipendenti dell'Impresa e le articolazioni territoriali di cui l'Impresa si compone, nulla osta a concorrenti, potenzialmente provenienti da qualsiasi ambito territoriale l'U.E., di utilizzare manodopera “locale” con le caratteristiche richieste dai criteri del disciplinare di gara». La Stazione Appaltante ha aggiunto, inoltre, una serie di considerazioni ritenute, a proprio giudizio, utili a sostenere l'ammissibilità del radicamento territoriale tra i criteri di valutazione dell'offerta.

Considerato in diritto

Preliminarmente, corre l'obbligo di rammentare che l'art. 95, c. 6, del Codice dei contratti prescrive che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo debbano essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

In base al principio di separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione, declinazione del principio, più ampio, dell'apertura alla massima concorrenza, i criteri soggettivi possono costituire elementi di qualificazione dei concorrenti, ma non possono, invece, essere utilizzati



Autorità Nazionale Anticorruzione

per selezionare l'offerta, essendo allo scopo espressamente finalizzati i criteri di valutazione dell'offerta che devono essere, come detto, oggettivi.

In linea generale, infatti, i requisiti soggettivi prescritti da una stazione appaltante per individuare i concorrenti ammessi alle gare mirano a stabilire una soglia minima di affidabilità del potenziale aggiudicatario. Una volta riconosciuta l'astratta idoneità dei concorrenti, questi sono posti in una situazione di assoluta parità ed il contratto dev'essere affidato al soggetto che presenta l'offerta oggettivamente migliore, da valutare alla stregua di parametri oggettivi, attinenti al valore intrinseco dell'offerta presentata.

Tale distinzione e il connesso divieto generale di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione rinvengono dunque la propria ratio nell'esigenza di aprire il mercato, premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese ritenute comunque affidabili, indipendentemente da profili soggettivi che ne caratterizzano l'incidenza operativa, e nel rispetto del canone di par condicio che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo (Tar Napoli, Sez. VIII, 10 febbraio 2011, n. 825).

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è finalizzato incontrovertibilmente a premiare il merito tecnico dell'offerta oggettivamente considerata, per cui la sua corretta applicazione richiede che gli elementi di valutazione prescelti siano tali da evidenziare un maggior pregio della proposta contrattuale che dovrà esser resa in favore dell'amministrazione appaltante (Tar Sardegna, Sez. I, 20 luglio 2007, n. 1674).

Come, tuttavia, osservato dalla Stazione Appaltante e posto in luce dalle Linee Guida n.2 - di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio di questa Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, è lo stesso d.lgs. n. 50/2016, all'art. 95, comma 6, lett. e, a prevedere tra i criteri di valutazione, "l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato".

Tale scelta muove dalla constatazione che, per determinate categorie di prestazioni, le caratteristiche del personale impiegato possono incidere sulla qualità dell'offerta. Da qui il parziale superamento della rigida distinzione tra requisiti di qualificazione e criteri di valutazione.

Ciò nondimeno, al fine di prevenire possibili distorsioni, la possibilità di attribuire valore premiante alle caratteristiche soggettive sopraindicate viene però condizionata alla circostanza che dette caratteristiche siano in grado, effettivamente, di incidere sulla prestazione offerta.

Ed invero, le stesse Linee Guida, pur riconoscendo che, con l'elencazione esemplificativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto di cui all'art. 95 "viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione" e "nella valutazione delle offerte possono esser valutati profili di carattere soggettivo" precisano che detta possibilità è consentita



Autorità Nazionale Anticorruzione

unicamente qualora tali profili “consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli” e che “in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione”, sempre che non rappresentino una modalità surrettizia per introdurre criteri dimensionali.

Anche la giurisprudenza ha riconosciuto, pur dando continuità e riconfermando appieno il fondamento del principio del divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell’offerente e requisiti oggettivi dell’offerta, che la questione non può essere elaborata indulgendo a principi assoluti, ritenendo necessario effettuare, nella singola fattispecie, una specifica analisi al fine di accertare “se vi sia un’effettiva e coerente corrispondenza tra il criterio di valutazione individuato - ancorché di natura soggettiva - e il contenuto qualitativo dell’offerta e quale che sia l’effettiva incidenza di tale criterio rispetto alla scelta della miglior offerta” (Cons. St., Sez. III, 27 settembre 2016, n. 3970).

La cennata corrispondenza risulta apprezzabile in modo forse più palese in quegli appalti di servizi aggiudicati con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nei quali, in concreto, la prestazione è spesso condizionata dall’organizzazione o dall’esperienza di mercato dell’offerente e, dunque, la capacità tecnica ed economica dell’offerente, in quanto strettamente inerente all’organizzazione del partecipante, finisce per incidere non solo sul piano della valutazione dell’astratta idoneità del prestatore ad eseguire il servizio, ma anche su quello ulteriore, concernente le modalità con le quali il servizio verrà reso, che rileva nella successiva fase di selezione della migliore offerta.

Per questa ragione, in alcune decisioni - tra cui anche quella richiamata dalla Stazione Appaltante nella nota sopra menzionata - si è riconosciuto che il generale divieto di commistione fra i criteri soggettivi di capacità tecnica e professionale e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione conosce un’applicazione attenuata nel settore dei servizi, ma detta possibilità è in ogni caso «da ritenere ammessa soltanto a) se aspetti dell’attività dell’impresa possano effettivamente “illuminare” la qualità dell’offerta e b) a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo» (Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 14 febbraio 2018, n. 1147; Cons. St., Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5197; Tar Liguria, Genova, Sez. II, 5 gennaio 2015, n. 2).

La rilevanza delle coordinate ermeneutiche sopra menzionate appare evidente nella fattispecie di cui trattasi, ove si considerino le richiamate previsioni oggetto di censura: il bando e la connessa documentazione di gara, in uno con la scelta dei criteri in esso trasfusi, premiano infatti illegittimamente aspetti soggettivi dei partecipanti, favorendo elementi della struttura soggettiva, a discapito dell’effettiva qualità dell’offerta in spregio ai basilari principi di par condicio e di concorrenza.

I criteri di valutazione di carattere soggettivo dell’offerta tecnica, così come definiti negli atti di



Autorità Nazionale Anticorruzione

gara, non appaiono - ad eccezione di quello che si riferisce alla professionalità del referente tecnico - idonei, nel caso di specie, ad evidenziare le caratteristiche migliorative della qualità della prestazione offerta.

Se risulta pacifico il contributo che può essere prestato all'appalto da un referente tecnico in possesso di particolari qualificazioni, sotto il profilo formativo ed esperienziale, non risulta invece in alcun modo dimostrato che la prestazione resa da un componente delle maestranze impiegate nel cantiere possa rivelarsi più efficiente ed efficace, e dunque migliorativa sotto il profilo qualitativo, qualora il dipendente di cui trattasi sia diplomato, o addirittura laureato, ed abbia un'anzianità professionale particolarmente elevata svolta sempre presso l'operatore economico che presenta l'offerta. Diversamente dalla fattispecie analizzata nel parere di precontenzioso di questa Autorità n. 472 del 23 maggio 2018 - richiamato dalla Stazione Appaltante - i criteri di carattere soggettivo prescelti nel caso de quo non appaiono giustificati, come avrebbero potuto esserlo in quel caso (nel quale, comunque, non sono stati ritenuti idonei) dalle specifiche esigenze proprie del settore dei beni culturali che devono essere particolarmente adeguate ad assicurare la tutela dei beni oggetto di intervento.

Non solo. Gli atti di gara presentano un ulteriore contenuto contrario ai principi concorrenziali, attribuendo la Stazione Appaltante ulteriore punteggio agli operatori economici che siano in grado di dimostrare l'impiego di personale (maestranze e referente tecnico) proveniente dal territorio di riferimento.

Il medesimo criterio della vicinanza (della sede operativa) al sito del cantiere è altresì alla base del conferimento di punteggio aggiuntivo in caso di subappalto o «prestazioni affidate a terzi non considerate subappalto» per le limitazioni specificate nella norma.

Orbene, è di assoluta evidenza come i criteri in questione, non potendo essere ragionevolmente giustificati in nome di un'effettiva incidenza sulla prestazione richiesta - essendo evidentemente ben possibile che anche operatori aventi dipendenti e organizzazione stabile al di fuori della distanza richiamata possiedano i requisiti tecnico-organizzativi richiesti per assicurare un'efficiente esecuzione dei lavori a farsi - finiscano per determinare un vantaggio del tutto svincolato dalle caratteristiche oggettive dell'offerta, in violazione dei principi che reggono il mercato concorrenziale. Le controdeduzioni formulate al riguardo dalla Stazione Appaltante non appaiono in alcun modo idonee a confutare quanto esposto. In numerosi pareri, questa Autorità ha infatti chiarito che, pur non essendo radicalmente escluso che possano esservi reali esigenze di esecuzione nel contratto tali da giustificare, in casi particolari, l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in proporzione alla distanza tra la sede dell'operatore economico ed il luogo di esecuzione del contratto, in via generale, i bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare pubbliche e dell'esecuzione dei relativi contratti, essendo tali disposizioni idonee a produrre un iniquo vantaggio a favore degli operatori economici locali, ai danni dei concorrenti non localizzati nel territorio.

Gli elementi di valutazione specificati nel disciplinare che riguardano le richiamate caratteristiche, afferenti ai livelli di anzianità professionale e formazione del personale, congiuntamente al parametro della vicinanza territoriale rispetto al sito del cantiere, anziché stimolare un sereno



Autorità Nazionale Anticorruzione

confronto concorrenziale con le altre imprese compartecipanti in merito al concreto contenuto dell'offerta, oltre a restringere la rosa dei partecipanti, scoraggiando dalla partecipazione quei partecipanti che non possono vantare le caratteristiche richiamate, può giungere a falsare l'obiettivo di garantire il miglior servizio alle condizioni maggiormente convenienti, in quanto potrebbe così aversi una predeterminazione degli esiti di gara in favore di alcune imprese, in palese violazione dei fondamentali principi che tutelano la par condicio e la concorrenza.

Al di là poi del rilievo che, secondo quanto previsto dalla norma richiamata, gli elementi soggettivi possono essere valutabili solo qualora possano avere "un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto" - circostanza che non appare ricorrere nel caso di specie - non può comunque accedersi all'interpretazione fornita dall'ATER, secondo la quale «la territorialità pesa al massimo 5,6/100 e, conseguentemente (ribadito che i 10 punti risultano solamente una soglia esemplificativa) il criterio è largamente inferiore a quanto indicato in detta Linea Guida».

Al riguardo, si osserva che, in tema di ponderazione, nelle cennate Linee Guida è sì chiaramente indicato che «ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti» deve essere attribuito un peso «limitato», «ad esempio non più di dieci punti sul totale considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell'offerta, ma piuttosto la natura dell'offerente», ma risulta altresì precisato che un maggiore punteggio può esser giustificato «in relazione alla specificità dei servizi come avviene per quelli relativi all'ingegneria e all'architettura in ordine ai quali è alta l'interazione tra la capacità dell'offerente e la qualità dell'offerta», specificità che non può esser chiaramente rinvenuta nella fattispecie in questione.

In ogni caso, ferma comunque l'inaammissibilità del criterio della territorialità, va osservato che, nella soglia limite, definita dall'Autorità, di dieci punti, dovrebbero altresì computarsi gli ulteriori criteri di natura soggettiva/premianti che la Stazione Appaltante ha previsto nella disciplina di gara.

Sulla scorta di tale argomentazione, va, pertanto, evidenziato che, nel calcolo della cennata soglia di 10 punti, dev'essere ritenuto senz'altro computabile il punteggio riferito al «Possesso del sistema di gestione ambientale», avuto riguardo all'orientamento espresso dall'Autorità, che, nel previgente regime normativo, ha precisato "...l'illegittimità della clausola del bando di gara che introduce tra gli elementi di valutazione dell'offerta, le certificazioni del sistema di gestione per la sicurezza e di qualità ambientale, che hanno natura soggettiva, in quanto integra una violazione del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta;" (cfr. Parere n. 91, del 27 maggio 2015). Se tale divieto, nell'attuale sistema normativo, può ritenersi superato, la certificazione in esame, avente comunque carattere soggettivo, non può non assumere che un peso limitato nell'ambito della valutazione dell'offerta ed essere computata nel punteggio massimo attribuibile a tale tipologia di criteri. Tenendo presente che per i criteri ambientali complessivamente considerati la Stazione Appaltante prevede l'attribuzione di 8 punti, detraendo il punteggio massimo di 2 punti riconoscibili per «l'utilizzo di materiali con marchio Ecolabel UE», ne



Autorità Nazionale Anticorruzione

deriva il possibile riconoscimento di ben 6 punti per il criterio di valutazione afferente al «Possesso di sistema di gestione ambientale».

Si evidenzia, inoltre, che nell'attribuzione dei punteggi l'ATER fa ulteriore riferimento alle «qualità dei materiali e proposte migliorative», prevedendo a tal fine un peso complessivo pari a 34 punti. Risultano infatti previsti, nell'ambito della disciplina di gara, singoli punteggi collegati a scelte progettuali già predeterminate dalla stazione appaltante, integrative delle previsioni di progetto poste a base di gara, demandandosi ai concorrenti la possibilità di aderire o meno ai tali soluzioni migliorative, che contemplano la sostituzione dei materiali/componenti di progetto con prestazioni qualitative superiori individuate anche con specifica indicazione della voce di elenco prezzi di riferimento. Nella sostanza, la Stazione Appaltante predispone una progettazione alternativa a quanto posto in gara, rimettendo i relativi oneri economici a carico delle imprese che aderiranno alle scelte operate dallo stesso Ente.

Anche con riguardo a tali modalità di attribuzione di punteggi si rilevano, invero, profili di anomalia, tenuto conto che la predeterminazione di elementi migliorativi progettuali, eventualmente oggetto di adesione ai fini dell'attribuzione dei punteggi, non appare coerente con la logica sottesa alle «proposte migliorative» che possono presentare le imprese concorrenti, non potendo refluire neppure per ipotesi nell'ambito delle c.d. varianti progettuali, peraltro non espressamente ammesse nell'ambito delle previsioni di gara in esame. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, le proposte migliorative possono «liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara» ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, salva la immodificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione (ex multis, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 14 novembre 2018, n. 2423). Per di più la previsione di tali criteri, da parte della Stazione Appaltante, ha un'incidenza considerevole sugli elementi quantitativi dell'offerta, comportando l'applicazione sistematica di prezzi maggiorati a carico delle imprese aderenti, pur rimanendo invariato il computo metrico.

Si evidenzia, infine, quale criterio premiale, l'«Assistenza post-appalto» concernente la «Proposta di manutenzione/conduzione ordinaria gratuita» di tutte le opere, materiali ed impianti, da formulare per un periodo indicato in una o più annualità, con obbligo di intervento nelle 24 ore feriali successive. La cennata clausola, così come formulata nella documentazione di gara, si rileva idonea all'insorgenza di un ulteriore rapporto contrattuale, del tutto autonomo, che non parrebbe inquadrabile in un normale rapporto di garanzia per vizi o difformità delle opere, rispetto all'affidamento dei lavori di nuova costruzione di due alloggi e potrebbe dunque palesare l'introduzione di elementi addizionali alla prestazione contrattuale, ricadenti nel c.d. divieto di «di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta» e senz'altro incidenti anche nel regime delle qualificazioni possedute dai soggetti concorrenti.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Tutto quanto sopra considerato e ritenuto,

DELIBERA

- di ravvisare nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta così come definiti nella legge di gara, elementi caratterizzanti la conformazione soggettiva dei partecipanti, e comunque elementi non direttamente incidenti sulla qualità della prestazione offerta o tesi a richiedere prestazioni aggiuntive e/o modifiche delle medesime non inquadrabili nelle cd. proposte migliorative, non conformi alle previsioni di cui all'art. 95, del d.lgs. n. 50 del 2016, interpretato anche alla luce delle richiamate Linee Guida n. 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", in quanto suscettibili di determinare effetti distorsivi della concorrenza;
- di inviare, a cura dell'Ufficio Vigilanza Lavori, la presente deliberazione all'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza, affinché comunichi, entro 30 giorni dal ricevimento, gli eventuali provvedimenti adottati.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 dicembre 2018

Il Segretario, *Maria Esposito*

Formato pdf 182 kb